

**COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
UFFICIO TRIBUTI**

Via Aldo Moro, 33
26851 Borgo San Giovanni (LO)
Tel. 0371/97004

Indirizzo PEC : comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it
ragioneria@comune.borgosangiovanni.lo.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1/3/2019 – 28/02/2023
C.I.G. ZCA25EA2ED**

CPV 79940000-5– Servizi di organismi di riscossione

Art. 1 Oggetto e descrizione dell'appalto

La concessione ha per oggetto le attività di gestione, accertamento e di riscossione, nel territorio comunale dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.

Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Norme di riferimento

La gestione dei servizi oggetto di concessione è regolata, oltre che dalle norme del presente capitolato, da tutte le disposizioni legislative relative all'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; in particolare il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e da ogni altra disposizione di legge connessa alla normativa e dagli altri regolamenti comunali collegati per materia, che il concessionario è tenuto a rispettare.

Art. 3 Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni quattro (4) con decorrenza dal 1/3/2019, ovvero dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, qualora successiva.

Alla scadenza della concessione il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta. In concessione si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio fornendo al Comune tutti i dati necessari al Concessionario subentrante entro 30 giorni, a sua semplice richiesta.

Il Comune si riserva la possibilità di risoluzione contrattuale anticipata del contratto senza oneri per l'amministrazione in considerazione delle modifiche che potrebbero essere apportate ai tributi in questione con l'emanazione di nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta sopra menzionata.

Art. 4 Corrispettivo del servizio

La concessione viene affidata a canone fisso annuo.

Il Concessionario verserà alla Tesoreria Comunale, in rata unica annuale con scadenza 31 maggio l'ammontare totale del canone annuo fisso dovuto in base alle risultanze della gara, ed indicato in contratto.

In caso di tardivo versamento, alla scadenza prevista, l'Amministrazione Comunale applica al Concessionario un'indennità di mora sulle somme non versate, pari al tasso legale d'interesse.

In caso di mancato versamento, l'Amministrazione Comunale può procedere all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Art. 5 Revisione corrispettivo

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe e i diritti deliberati annualmente dal Comune.

Nel caso di modificazioni delle tariffe vigenti, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione nonché in presenza di modifiche legislative o regolamentari alla fattispecie impositiva, tali da modificare gli aspetti economici del contratto, il canone fisso annuale potrà essere rinegoziato in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, sempreché le variazioni superino la percentuale del 10%.

Art. 6 Versamenti e rendiconti contabili

I pagamenti da parte dei contribuenti dovranno avvenire obbligatoriamente su conto corrente postale dedicato al Comune con esclusione di ogni altra modalità.

Entro il 30 gennaio dell'anno successivo il Concessionario deve trasmettere al competente Servizio Comunale il rendiconto dell'anno precedente evidenziando, distintamente per anno d'imposta:

- l'importo lordo delle riscossioni distinto per le entrate oggetto di concessione (Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni);
- gli eventuali rimborsi effettuati, con la relativa causale;

Il concessionario, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/00, è assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei Conti e deve rendere al Comune il conto giudiziale della gestione.

Il Concessionario, pertanto, entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, rende al Comune il conto della gestione anche con l'utilizzo di sistemi informatici.

Su richiesta del Comune il Concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito tributario e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti

La gestione contabile del servizio comporta necessariamente:

- l'annotazione in apposito registro di carico e scarico dei bollettari, prima di essere utilizzati, e la vidimazione da parte del Referente Comunale in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale;
- la tenuta di elenchi o schedari delle dichiarazioni, dei versamenti o delle commesse dei contribuenti. Le dichiarazioni o le commesse presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del D.Lgs. n. 507/1993, debbono essere conservate nella gestione in ordine cronologico e con il richiamo, su ciascuna di esse, del pagamento del tributo o del diritto.

I bollettari devono essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I bollettari e la relativa documentazione saranno conservati a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Art. 7 Sistema di riscossione

Il Concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di un obbligo di Legge, un preavviso, almeno venti giorni prima delle scadenze di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, le scadenze di versamento e l'importo dovuto. In tale preavviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento e le istruzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso. Va inoltre indicata l'ubicazione degli uffici del Concessionario, con l'indirizzo di posta elettronica ed i numeri di telefono e di fax ed ogni altra informazione che il Concessionario ritenga utile per il contribuente.

Nell'avviso dovranno essere specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente.

Il Concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione del Comune, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, ulteriori forme di pagamento rispetto a quelle inizialmente stabilite.

Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente, né da parte del Comune.

Art. 8 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti), è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia definitiva è prestata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché dall'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

La precitata cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione, quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e in tutti gli altri casi previsti dal comma 7 art. 93 del D.lgs. 50/2016. A tal fine, l'Impresa deve produrre la certificazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, in originale o copia autentica, resa anche dallo stesso rappresentante ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni ed indennizzi dovuti dal Concessionario.

Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'A.C. avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'Impresa nelle necessarie quantità.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Concessionario indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della concessione.

Art. 10 Carattere del servizio, rappresentante del concessionario e domicilio

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., che sono esercitate da un suo rappresentante.

Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché della materiale esposizione dei manifesti.

Il Rappresentante del Concessionario deve essere munito di idonea procura.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

Il Concessionario dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio della gestione, mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, la sede legale e l'indirizzo presso il quale intende ricevere ogni comunicazione. Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, all'inizio della concessione e con le modalità sopra indicate, il domicilio eletto per tutta la durata della concessione stessa ove effettuare tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma precedente deve tempestivamente comunicata al Comune con le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale.

Art. 11 Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto nello stato in cui si trovano.

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, all'adeguamento ed al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni elencati nei prospetti di consistenza redatti dallo stesso e dal tecnico comunale a seguito dell'aggiudicazione.

Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

Art. 12 Obblighi particolari del concessionario

Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- c) comunicare al Comune di Borgo San Giovanni la sede dell'ufficio che seguirà direttamente ed autonomamente la totale gestione della tassa in concessione; l'ufficio, che deve essere provvisto di apparecchio telefonico, fax, macchina fotocopiatrice e adeguate strumentazioni informatiche;
- d) designare il funzionario responsabile del procedimento, cui sono attribuiti tra l'altro la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione;
- e) designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e comunica inoltre all'Amministrazione il responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- f) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- g) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni come previsto dal presente capitolato;
- h) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;
- i) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- j) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- k) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta;
- l) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 507/93;
- m) gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa e tariffari;
- n) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- o) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;
- p) qualora il concessionario non si attenga alle condizioni del presente capitolato, al 2° sollecito in merito al mancato rispetto di quanto sopra il Comune intenderà risolta la concessione senza alcuna rivalsa da parte del concessionario medesimo;
- q) consegnare gratuitamente, entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco aggiornato in formato excel di tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, con l'indicazione degli estremi anagrafici completi, e di ogni dato utilizzato ai fini della quantificazione dell'imposta;
- r) costituire ed aggiornare gratuitamente, durante il periodo contrattuale, un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro 30 giorni dalla scadenza della concessione, nel formato concordato con il Comune;
- s) presentare, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/200 il conto della propria gestione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

- t) Il concessionario è tenuto almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione del servizio oggetto della concessione, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa deve prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Art. 13 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile in proprio e del lavoro dei suoi agenti, di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato e/o interrotto servizio verso i committenti, sia in genere per qualsiasi altra causa che dipenda dal servizio assunto.

Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.

Art. 14 Riconsegna degli impianti e della banca dati

Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui all'art. 12 del presente capitolato.

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine all'assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico manutentivo, in contraddittorio con il concessionario.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, il Concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione.

Art. 15 Disciplina del servizio

Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del:

- a) D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ss.mm.ii.;
- b) Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) Regolamento comunale di contabilità.

Art. 16 Tutela della Sicurezza

Il Concessionario si impegna ad organizzare la gestione del servizio in conformità al documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. e ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Il Concessionario deve comunicare al Comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 26 - comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008 si attesta che questa Amministrazione ha verificato la non sussistenza di interferenze particolari o aggiuntive rispetto ai rischi propri dell'attività dell'impresa aggiudicataria. Per i suddetti motivi si esclude la necessità di redazione del DUVRI ritenendo pari a zero gli oneri di sicurezza dovuti ad eventuali interferenze.

Art. 17 Richieste di affissione

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

E' fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

E' cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Art. 18 Servizi gratuiti

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, (che debbono rimanere affissi per il periodo richiesto e nelle quantità indicate, se danneggiati sostituiti) ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune e patrocinati e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.

Art. 19 Affissioni scadute

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Art. 20 Affissioni abusive

Il concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93.

Il concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Art. 21 Rimozione impianti pubblicitari abusivi

Il concessionario, su ordine dell'Amministrazione Comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal concessionario.

Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

Art. 22 Personale

Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'articolo 8 del Dm n. 289 del 2000, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori

dipendenti, le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsti nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio, così come proposte in sede di partecipazione alla gara, nonché ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con DPR 16.04.2013, N. 62.

Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Il Concessionario, all'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il personale incaricato dell'espletamento del servizio. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.

Art. 23 Recupero dell'evasione e ricorsi

Il concessionario deve attuare in maniera puntuale e tempestiva l'attività di recupero dell'evasione, in ossequio a quanto previsto da norme di legge e regolamentari, eventualmente concordando modalità e tempi con l'Amministrazione.

Al fine di contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia delle affissioni che delle esposizioni pubblicitarie, il concessionario è obbligato a effettuare, anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi, avendo cura di applicare la normativa prevista.

Gli atti di recupero dell'evasione non assolti dai contribuenti devono essere riscossi coattivamente secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. La riscossione coattiva dovrà essere organizzata dal concessionario in modo da garantire la massima celerità ed efficacia possibile.

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni) spetta al concessionario.

Art. 24 Divieti

E' vietata la cessione del contratto o il sub-affidamento del servizio.

Art. 25 Adempimenti relativi alla scadenza della concessione

Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente Capitolato ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:

- a) Originali delle dichiarazioni e denunce, successioni e atti pubblici, nonché i versamenti effettuati dai contribuenti
- b) Gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco
- c) Elenco dei ricorsi pendenti

- d) Gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti
- e) Elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente) con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo
- f) Ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate
- g) Consegna integrale della banca dati

Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), e), f) e g) con aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine all'assenza di danni da effettuarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 26 Coordinamento e vigilanza

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Il concessionario è tenuto, pertanto, a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che dovrà rispondere entro quindici giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito; successivamente, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 27 Penali

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Funzionario Responsabile del tributo, nell'importo, modalità e termini sotto riportati:

- a. qualora il concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata, incorre nella penale di Euro 10,00= per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal terzo giorno successivo a quello della scadenza;
- b. il concessionario è pure passibile della penalità di Euro 15,00= per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;
- c. per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari a Euro 20,00=;
- d. qualora il concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di Euro 200,00=, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta;
- e. per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui al D.M. 26 aprile 1994 o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui all'articolo 14, il concessionario è passibile della penale di euro 1.000,00=;
- f. per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi riportati dal capitolato stesso o dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale di pubblicità, il concessionario è passibile della penalità fino a euro 1.000,00= elevabili al doppio in caso di recidiva.

Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del concessionario. Resta salva la facoltà dell'Ente di agire anche per la risoluzione del contratto ex articoli 1453 e 1455 del codice civile.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 10% per rimborsi di oneri di carattere generale.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune ha il diritto di incamerare la garanzia fideiussoria e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti e uffici attinenti al servizio stesso.

Il personale tecnico e di vigilanza del Comune, nonché i funzionari del servizio tributi, sono incaricati dell'accertamento delle inadempienze.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

L'applicazione della sanzione è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento effettuata con lettera raccomandata con A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata alla quale il Concessionario ha la facoltà di presentare le contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla garanzia fideiussoria. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a pena di decadenza.

Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la cauzione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

Art. 28 Decadenza e risoluzione del contratto

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi :

- 1) per le ipotesi di decadenza dall'Albo previste dalla vigente normativa;
- 2) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- 3) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- 4) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- 5) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 6) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;
- 7) per non aver effettuato il versamento delle somme dovute da parte del Concessionario;
- 8) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- 9) qualora si determini il venir meno dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il Comune potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto in caso di comportamenti reiterati da parte della società concretanti una delle ipotesi di seguito indicate:

- 1) riscontrate irregolarità nella tenuta dei documenti contabili e nell'applicazione delle modalità operative di cui al presente capitolato speciale;
- 2) comportamenti atti ad impedire od ostacolare l'attività di controllo da parte dei funzionari comunali, effettuata nei termini e con le modalità di cui al presente capitolato speciale;
- 3) irregolarità che abbiano comportato l'applicazione della penale di € 1.000,00 (mille) per tre volte nel corso dell'appalto.

L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi con notifica e/o raccomandata A.R., P.E.C., entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del comportamento o dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune; entro l'ulteriore termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione la società potrà formulare le proprie controdeduzioni.

In caso di decadenza, nell'ipotesi in cui rimanga ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, con facoltà di richiedere un miglioramento delle condizioni, qualora ritenuto opportuno. Nel caso in cui venga esperita

senza risultati la suddetta procedura, l'Amministrazione dovrà indire nuova gara pubblica per l'assegnazione del servizio.

Nel caso di decadenza o risoluzione del contratto il Comune disporrà l'incameramento della cauzione prestata.

Art. 29 Variazioni e recesso

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato nell'ambito delle entrate comunali; può essere altresì oggetto di motivate variazioni o integrazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze.

Tali integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di negoziazione tra le parti.

Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in danno al Concessionario nei seguenti casi, oltre a quelli di legge:

- fallimento del Concessionario;
- gravi e ripetute (individuate in una media di tre per anno) violazioni degli obblighi contrattuali commesse dal Concessionario;
- sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei Servizi da parte del Concessionario;
- violazione delle norme concernenti il subappalto di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante del Concessionario per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancato inizio anche di parte del Servizio alla data contrattualmente convenuta;
- inosservanza da parte del Concessionario di norme comunque poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del personale dipendente;
- emissione di misure di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, a carico del legale rappresentante del Concessionario;
- emissione di un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231;
- la mancata corresponsione ai lavoratori, da parte del Concessionario, dei trattamenti retributivi dovuti;
- il mancato rispetto o la violazione degli obblighi, per quanto compatibili, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/13 approvato dal Comune di Borgo San Giovanni;

Costituisce in ogni caso causa di risoluzione il grave inadempimento, la grave irregolarità e il grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;

È in ogni caso consentito il recesso da parte del Comune, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è notificato al Concessionario ed ha effetto senza necessità di intentare alcuna azione giudiziaria. Il Concessionario non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 30 Trattamento dei dati personali

Il Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

- *Estremi identificativi del titolare e del responsabile per la protezione dei dati*
Il Titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Giovanni con sede in Borgo San Giovanni via Aldo Moro n. 33, indirizzo e-mail: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it, Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la dott.ssa Carmela Patrizia Pirro, indirizzo e-mail ppirro@legalmail.it
- *Finalità del trattamento e fondamento giuridico*

I dati personali saranno trattati al fine di procedere alla scelta del contraente nell'ambito della procedura di gara. Base giuridica è l'art.6 Reg. UE 2016/679 par. 1 lett. b)

- *Eventuali destinatari*

I dati personali potranno essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che sia titolare di un interesse riconosciuto ai sensi della Legge 241/1990. Destinatario finale del trattamento è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

- *Periodo di conservazione*

I dati trattati saranno conservati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo la data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Giovanni sezione Amministrazione trasparente sotto sezione Bandi di gara e contratti. Saranno inoltre conservati a fini di ricerca statistica, storica e archivistica

- *Diritti dell'interessato*

L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali, ha diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. L'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente capitolato tramite la piattaforma "Sintel". La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'impossibilità di procedere all'aggiudicazione.

Art. 31 Stipulazione del contratto

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto nelle modalità di legge, alla data e nel luogo fissati dal Comune.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano la gestione dei tributi;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali; il Comune rimarrà vincolato dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale obbligo, il Comune può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento causato dalla mancata sottoscrizione del contratto e aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Fa parte integrale e sostanziale del contratto di concessione ancorché non materialmente allegato il presente capitolato.

Art. 32 Garanzia e riservatezza dei dati

Il Concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei tributi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e la sicurezza delle banche dati.

Il Concessionario, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, designa il responsabile del trattamento dei dati personali.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione delle attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

Art. 33 Obbligo di condotta

Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal **codice di comportamento** adottato da questo Ente con deliberazione di

G.C. n. 96 del 20/12/2013 pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.borgo_san_giovanni.lo.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di 2° livello "Atti generali", che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine."

Art. 34 Conflitto d'interessi

In Concessionario dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale di conflitto di interesse con il Comune di Borgo San Giovanni e si impegna a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il sottoscritto segnalerà inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongono la sua astensione.

Art. 35 Assenza di impedimenti a contrarre con la P.A. (art. 53, comma 16-ter del dlgs. 165/2001)

Il Concessionario dichiara che negli ultimi tre anni non ha conferito incarichi professionali a soggetti cessati dal Comune di Borgo San Giovanni e si impegna a non conferirne per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico in oggetto.

Art. 36 Controversie

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, ove non risolte bonariamente, è competente il Foro di Lodi.

Art. 37 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, intendendosi qui integralmente richiamate, a tutte le norme legislative e regolamentari generali vigenti.

Art. 38 Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico del concessionario.

I diritti di segreteria saranno stimati alla stipula del contratto sulla base del canone definito in sede di gara per l'intera durata del contratto.

Borgo San Giovanni, 15.02.2019

Il Responsabile del Servizio Tributi
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Rag. Cristina Lampugnani)

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39